

Ctp Lecce. Fuori dall'imponibile i fondi al familiare «autonomo»

Erogazioni liberali non tassate

Non sono reddito imponibile le erogazioni liberali elargite a lavoratori autonomi da parte di propri familiari per far fronte a esigenze personali. A sostenerlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza 701/09/08)

STESSO TRATTAMENTO

Esteso il principio dell'ordinamento tributario che assicura ai lavoratori dipendenti l'esclusione dal prelievo

che ha esteso anche ai liberi professionisti un principio garantito dal nostro ordinamento tributario in favore dei lavoratori dipendenti.

Nel caso affrontato dal collegio salentino, l'Ufficio accertava a carico di un professionista - attraverso l'esame della documentazione bancaria che evi-

denziava regolari versamenti in conto - un maggior reddito da questi non dichiarato. Il professionista si difendeva sostenendo che la somma oggetto di accertamento non costituiva reddito professionale, bensì una mera erogazione liberale eseguita dal genitore a titolo di aiuto finanziario. L'Ufficio, dal canto suo, ribadiva la propria convinzione che i contributi mensili ricevuti dal lavoratore autonomo non potevano non rappresentare un reddito imponibile ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.

I giudici pugliesi hanno accolto, invece, le tesi del contribuente. Per il collegio giudicante, infatti, le erogazioni fatte per aiuto e, quindi, non obbligatorie, prive del carattere della continuità e, come tali, non prevedibili, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente. Il buon senso comune, infatti, riconosce che è piuttosto fre-

quente che i genitori, soprattutto nei primi anni di indipendenza economica dei propri figli, li sostengano attraverso aiuti finanziari disinteressati. A questo riguardo, infatti, la Commissione ha anche sottolineato come l'esclusione dall'imponibilità delle somme oggetto di contenzioso sia avallata anche dalla considerazione che, nel caso di specie, non sussisteva alcun rapporto a prestazioni corrispettive fra il padre e il figlio, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 53 del Testo unico.

Semmai, i giudici hanno raccolto l'ipotesi di applicazione analogica al reddito professionale di quanto sostenuto, a proposito del reddito da lavoro dipendente, dall'articolo 51, comma 2 lettera b) del Tuir. Questa norma, in effetti, esclude dall'imponibile fiscale del lavoratore dipendente le somme da questi ricevute, a titolo occasionale, a fronte di particolari esi-

genze personali o familiari.

Secondo prevalente dottrina, queste esigenze personali o familiari devono ritenersi quegli eventi che, in relazione alla situazione del soggetto o al fatto oggettivamente considerato, possono ritenersi importanti e, quindi, tali da indurre il datore di lavoro, spontaneamente o a seguito di richiesta del dipendente, a concedere un sussidio del tutto occasionale, il cui importo, pur non avendo un tetto massimo di esenzione imposto dalla legge, sia coerente con l'entità dell'evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore e dipendente).

Le conclusioni della Commissione lasciano intendere che un medesimo trattamento di esenzione fiscale spetti anche alle somme ricevute dai lavoratori autonomi da parte dei familiari all'occorrere di analoghe esigenze personali.